

Il Dirigente della Sezione
Dr Domenico Campanile



Domenico Campanile
29.07.2024 09:39:54
GMT+00:00

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2024/2025

Vista la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;

Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 33 del 05.07.2019;

Visto il Regolamento Regionale “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” n. 5/2021;

Visto il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Visto il Programma Venatorio regionale 2024/2025;

Visto l’art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

La Regione regola l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1**Stagione venatoria**

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2024 e termina il 29 gennaio 2025, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da sabato 12 ottobre 2024 fino a domenica 05 gennaio 2025.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 29 gennaio 2025, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART. 2**Periodi, giorni e modi di caccia consentiti**

Domenica 15 settembre 2024 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 30 settembre – 10 novembre 2024 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Nel periodo 15 settembre 2024 – 29 gennaio 2025 è vietato cacciare ovunque in forma di rastrello in più di tre persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3**Attività venatoria nelle ZPS – SIC**

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei precitati Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2024, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2025 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così

come previsto dall'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabile dal 15 settembre al 10 novembre 2024: quaglia;
- b) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre 2024: merlo;
- c) Specie cacciabile dal 15 settembre al 29 dicembre 2024: lepre (*lepus europaeus*);
- d) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre 2024: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025 e nei giorni 22, 26 e 29 gennaio 2025: folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, germano reale, alzavola, codone, canapiglia, mestolone, fischione;
- f) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccino;
- g) Specie: cervo, daino, muflone, prelevabili unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
- h) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresi, l'eventuale prelievo in selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui alla relativa normativa regionale nonché di quelle riportate nella Legge n. 101/2024 (G.U. n. 163 del 13.07.2024);
- i) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 15 gennaio 2025: cornacchia grigia, ghiandaia e gazza con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo.
- j) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che il relativo prelievo nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

- k) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
- l) Specie cacciabile dal 09 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
- m) Specie cacciabile dal 15 settembre al 01 dicembre 2024: fagiano;
- n) Specie cacciabile dal 15 settembre all'22 dicembre 2024 e dal 08 gennaio al 29 gennaio 2025: colombaccio, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2025 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Combattente, Pavoncella, Moriglione, Marzaiola e Moretta.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore.
- Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi, frullino e beccaccino (specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per quest'ultime due specie (beccacce e quaglie), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" i venticinque capi annuali. Altresì, per le specie "Mestolone" e "Fischione", il carniere totale annuale non potrà superare i cinquanti capi (per specie) per cacciatore. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore.
Il carniere giornaliero di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena nel mese di gennaio 2025 viene limitato a 15 (quindici) capi totali, con massimo nr. 5 capi (cadauno), sempre giornalieri, di Cesena e Tordo sassello nel periodo 11 gennaio – 19 gennaio.
- Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza): dieci capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, anche per l'annata venatoria 2024/2025, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n.

217/2009 e DCR n.234/2014, giusto quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 03/2024.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021.

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 ed il 29.01.2025 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica.

La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025 è disciplinata dal relativo regolamento regionale. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 21 agosto al 12 settembre 2024, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri - turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro

debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2025. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2025.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2025 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza, salvo la diversa scelta del cacciatore di effettuare il versamento della tassa di concessione regionale in un periodo differente in conseguenza delle diverse disposizioni normative. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria limitatamente alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025 sempre ed unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 29 gennaio 2025. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata venatoria 2024/2025 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 29 gennaio 2025, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2024/2025.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel predetto Programma Venatorio regionale 2024/2025.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART.14

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

ART. 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..

Il presente allegato è composto da n. 9 facciate